



Attuazione della direttiva (UE) 2020/284 in materia di introduzione di obblighi per i prestatori di servizi di pagamento Atto del Governo 55

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	55	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento	
Norma di delega:	Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53	
Articoli	4	
	Senato	Camera
Date:		
annuncio:	25/07/2023	25/07/2023
assegnazione:	25/07/2023	25/07/2023
termine per l'espressione del parere:	03/09/2023	03/09/2023
Commissione competente:	6 ^a Finanze e tesoro	VI Finanze

Premessa e sintesi del contenuto

Lo schema di decreto in esame intende recepire la [direttiva \(UE\) 2020/284](#) del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la [direttiva 2006/112/UE](#) per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. La direttiva fa parte di un più ampio pacchetto legislativo che, dal 1° gennaio 2024, prevede in sintesi la raccolta e la conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri finalizzate alla creazione e alla gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (*Central electronic system of payment information* - Cesop), per supportare gli Stati membri nei necessari incroci al fine di intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi IVA.

L'articolo 1 dello schema modifica la disciplina generale dell'IVA, contenuta nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), allo scopo di inserirvi un nuovo Titolo II-*bis*, che reca gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*.

L'articolo 40-*bis* contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati.

L'articolo 40-*ter* prevede che i prestatori dei servizi di pagamento abbiano l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-*sexies*, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile.

L'articolo 40-*quater* disciplina la trasmissione delle informazioni conservate, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate e da questa al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Cesop).

L'articolo 40-*quinquies* individua le modalità di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, essenziale al fine di individuare i pagamenti transfrontalieri. Infine, l'articolo 40-*sexies* indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali.

L'articolo 2 dello schema reca il prospetto delle **sanzioni**, mentre **l'articolo 3** contiene la **clausola di invarianza finanziaria** e **l'articolo 4** prevede che le disposizioni introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a partire dal **1° gennaio 2024**.

La direttiva (UE) 2020/284 e il pacchetto legislativo sull'IVA applicabile all'e-commerce

La direttiva (UE) 2020/284 modifica la [direttiva 2006/112/UE](#); relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - IVA.

Obiettivo principale della normativa UE è quello di far fronte alle frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero. Come evidenziato dai *considerando* della direttiva, per la maggior parte degli acquisti *online* effettuati dai consumatori nel territorio dell'Unione i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento, i quali detengono informazioni specifiche che permettono di identificare il destinatario o il beneficiario di tale pagamento oltre alla data, all'importo e allo Stato di origine dello stesso, nonché informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente.

Il quadro normativo sull'IVA per il commercio elettronico comprende anche il regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA, in virtù del quale sono stati introdotti nuovi obblighi in materia di IVA per i mercati *online* e norme di conformità in materia di IVA per le imprese *online*.

Il pacchetto legislativo, applicabile dal 1° gennaio 2024, prevede, in sintesi, la raccolta e la conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri finalizzate alla creazione e alla gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (*Central electronic system of payment information - Cesop*), per supportare gli Stati membri nei necessari incroci al fine di intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi IVA.

In tale contesto, qualora l'IVA si applichi nello Stato membro di consumo, le imprese fraudolente stabilite in un altro Stato membro o in un paese o territorio terzo possono adottare comportamenti per evadere gli obblighi IVA, tenuto conto che i consumatori finali non hanno obblighi contabili. La direttiva (UE) 2020/284 prevede dunque che i prestatori dei servizi di pagamento siano tenuti a nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari dei pagamenti (e non pertanto ai soggetti pagatori), nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Tali obblighi ricadono esclusivamente sui prestatori dei servizi di pagamento stabiliti nell'Unione Europea che effettuano per conto dei loro clienti più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario, vale a dire un numero di operazioni che con ogni probabilità indica lo svolgimento di una attività economica da parte di tale beneficiario.

Poiché gli Stati hanno bisogno di tali informazioni per controllare l'esistenza dei debiti in materia di IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano avvenute nel rispettivo territorio, è stato previsto che, per rafforzare la lotta alle frodi IVA, i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali. Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al Cesop, avente il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri. Il Cesop fornisce, quindi, un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mette i risultati di analisi specifiche delle informazioni a disposizione di Eurofisc, ossia della rete comunitaria di esperti sulle frodi IVA, individuati dalle amministrazioni fiscali.

Sulla base dei dati comunicati dai prestatori dei servizi di pagamento al Cesop, le autorità fiscali degli Stati membri sono poste in condizione di individuare i beni e i servizi acquistati on line dai consumatori finali nel proprio territorio per i quali è dovuta l'IVA.

La [direttiva 2020/284/UE](#), più in dettaglio, modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA inserendo, al capo 4 del titolo XI, una nuova sezione *2-bis* sugli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento (artt. *243-bis*, *243-ter*, *243-quater*, *243-quinquies*).

In particolare, in base al nuovo articolo *243-ter* gli Stati membri devono imporre ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile. L'obbligo si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri (un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un Paese terzo). Si applica inoltre quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.

Nel caso in cui sia applicabile l'obbligo per i prestatori di servizi di conservare la documentazione, questa deve:

- essere conservata in formato elettronico per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento;
- essere messa a disposizione, in conformità dell'articolo *24-ter* del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore

aggiunto, dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine

Il nuovo articolo 243-*quinquies* specifica che la documentazione conservata dai prestatori di servizi di pagamento deve contenere le seguenti informazioni:

- il BIC (quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro) o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
- il nome o la denominazione commerciale del beneficiario;
- se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
- l'IBAN (quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012) o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
- se disponibile, l'indirizzo del beneficiario;
- i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri;
- i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti.

Inoltre, i prestatori di servizi devono conservare le informazioni relative all'operazione di pagamento stessa, quali la data, l'importo, la valuta, l'origine del pagamento.

Le disposizioni della direttiva (UE) 2020/284 devono essere recepite dagli Stati membri **entro il 31 dicembre 2023** ed entrano **in vigore a partire dal 1° gennaio 2024**.

La norma di delega

La delega al recepimento della direttiva è contenuta nella [legge 22 aprile 2021, n. 53](#) (legge di delegazione europea 2019-2020), in particolare all'articolo 1, comma 1.

La direttiva è contenuta nell'allegato A, n. 38 alla predetta legge.

Il comma 1 del richiamato articolo 1 ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, nonché secondo quelli specifici dettati dalla [legge n. 53 del 2021](#) e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento, tra l'altro, delle direttive contenute nell'allegato A.

L'[articolo 31 della legge n. 234 del 2012](#) dispone, in relazione al recepimento delle direttive, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di **quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive**. Ove si tratti di direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il termine di recepimento della [direttiva 2020/284/UE](#), come visto nel paragrafo precedente, è fissato al 31 dicembre 2023; di conseguenza l'adozione dei provvedimenti attuativi deve avvenire entro il 31 agosto 2023.

La direttiva in esame è inserita nell'Allegato A della [legge n. 53 del 2021](#), rientrando tra le direttive in relazione alle quali si prevede, sugli schemi dei relativi decreti legislativi di recepimento, che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Al riguardo, il comma 4 dell'articolo 31 sopra citato prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il presente schema è stato assegnato il 25 luglio 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 3 settembre 2023 (dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, previsto – come indicato *supra* – al 31 agosto 2023).

Di conseguenza, il **termine per l'esercizio della delega** slitta di tre mesi, dal 31 agosto al **30 novembre 2023**.

Il contenuto dello schema

L'**articolo 1** dello schema, in conformità all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/284, che inserisce nella [direttiva 2006/112/UE](#) la Sezione 2-*bis* (vedi *supra*) modifica la disciplina generale dell'IVA, contenuta nel [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), allo scopo di inserirvi un nuovo Titolo II-*bis*, che reca gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*.

L'articolo 40-bis, in conformità a quanto previsto dall'articolo 243-bis della [direttiva 2006/112/UE](#), contiene le **definizioni utili** ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati.

L'articolo 40-ter, al comma 1, recependo l'articolo 243-ter della citata [direttiva 2006/112/UE](#), prevede che i prestatori dei servizi di pagamento abbiano **l'obbligo di conservare la documentazione contenente determinate informazioni**, che sono dettagliate dal successivo articolo 40-sexies, sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile.

Il comma 1, in continuità con quanto previsto dall'articolo 243-ter, paragrafo 1, della direttiva, esplicita la finalità per la quale è introdotto l'obbligo di conservazione delle informazioni e, per meglio definire la portata dell'adempimento, fornisce la definizione di **pagamento transfrontaliero, ovvero quello che interviene tra un pagatore localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e un beneficiario localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.**

L'obbligo di conservazione delle informazioni relative ai beneficiari e ai servizi di pagamento in parola, nonché quello di comunicazione delle stesse, previsto dal successivo articolo 40-quater, sono introdotti, come espressamente affermato dal considerando n. 6) della direttiva (UE) 284/2020, nel rispetto del principio di proporzionalità e limitati a quanto è necessario e funzionale al fine di contrastare le frodi IVA nell'ambito delle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico, senza risultare eccessivamente gravosi per i soggetti interessati.

In tale prospettiva, il **comma 2** in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 243-ter della direttiva), prevede l'introduzione di un **massimale**, calcolato in base al numero di pagamenti forniti dai prestatori di servizi di pagamento al medesimo beneficiario nel corso di un trimestre civile, **al di sotto del quale i prestatori dei servizi di pagamento non sono tenuti agli adempimenti in esame.**

Come chiarisce al riguardo la relazione illustrativa, il massimale risulta funzionale all'obiettivo perseguito, in quanto offre un'indicazione del fatto che i pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica ed esclude, quindi, i pagamenti ricevuti per fini non commerciali ai quali non sono riconducibili adempimenti IVA.

Tale massimale è fissato in **25 pagamenti transfrontalieri** destinati allo stesso beneficiario, effettuati **nel corso di un trimestre civile** da parte del prestatore del servizio di pagamento.

Il numero di 25 pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo e, nel caso in cui il beneficiario possieda più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

Il **comma 3 dell'articolo 40-ter** stabilisce, in conformità al paragrafo 3 dell'articolo 243-ter della direttiva, che qualora i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano entrambi **localizzati nell'Unione europea** - secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo degli stessi - solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario adempiano agli obblighi di conservazione e trasmissione previsti dalle norme in commento, fermo restando che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti effettuati nel calcolo della soglia dei 25 pagamenti per trimestre civile.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che invece, se soltanto il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore è localizzato nel territorio dell'Unione, mentre il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in un paese o territorio terzo, l'obbligo di conservazione e trasmissione delle informazioni relative al pagamento e al beneficiario del pagamento ricade soltanto sul primo, il quale è tenuto al relativo adempimento qualora nel trimestre civile di riferimento effettui più di 25 pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario.

Il **comma 4**, infine, indica il termine di conservazione della documentazione di cui al comma 1, fissandolo in un periodo di **tre anni civili** a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

L'articolo 40-quater disciplina la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi dell'articolo 40-ter, prevedendo che le stesse sono trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate (comma 1) e da questa al Cesop (comma 2).

Più in dettaglio, ai sensi del comma 1 sono tenuti a tale adempimento i prestatori dei servizi di pagamento per i quali l'Italia è Stato di origine, nonché i prestatori che forniscono servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento in cui l'Italia è Stato membro ospitante.

Il medesimo comma 1 dispone quindi che tali prestatori dei servizi di pagamento mettano a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni in loro possesso in conformità alle previsioni dell'articolo 24-ter del regolamento (UE) 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, inserito dal regolamento (UE) 2020/283, il quale prevede che i prestatori dei

servizi di pagamento comunichino tali informazioni entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le stesse si riferiscono, utilizzando formulari elettronici standard. Si rimanda, inoltre, a un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate per eventuali specificazioni tecniche di trasmissione.

Il **comma 2** prevede che le informazioni messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate siano da quest'ultima trasmesse al Cesop secondo quanto previsto dall'articolo 24-ter del regolamento (UE) 904/2010, il quale dispone che la trasmissione avvenga entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

L'articolo 40-quinquies recepisce l'articolo 243-quater della direttiva e detta i **criteri in base ai quali avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento**, valevoli per l'individuazione dei pagamenti transfrontalieri per cui vigono gli obblighi dettati dalla disciplina in esame.

In particolare, sia il pagatore che il beneficiario si considerano localizzati nello Stato membro ovvero nel paese o territorio terzo corrispondente:

a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore/beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore o il beneficiario e fornisca la sua localizzazione o, in assenza di tale identificativo,

b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

Come chiarisce il Governo nella Relazione illustrativa, tali informazioni, secondo i sistemi di pagamento attuali, sono già nella disponibilità dei prestatori dei servizi di pagamento, a cui quindi non viene richiesto di ampliare la loro base informativa, ma soltanto di razionalizzare le informazioni che già possiedono in modo da metterle a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali per rafforzare la lotta alle frodi in ambito IVA.

Infine, **l'articolo 40-sexies**, in linea con le previsioni dell'articolo 243-quinquies, **indica le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali**.

In particolare, in base al **comma 1**, vengono conservati e comunicati: le informazioni, quali il BIC o altro codice identificativo d'azienda, che individuino, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario del pagamento; l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individua, senza ambiguità, il beneficiario del pagamento e ne fornisce la localizzazione; il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisce la localizzazione qualora questo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento; se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri; i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti.

Il **comma 2** dispone che, in relazione ai pagamenti transfrontalieri e a eventuali rimborsi di tali pagamenti, devono essere conservate e trasmesse le informazioni relative alla data e all'ora, all'importo e alla valuta, allo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario, o a suo nome, ovvero allo Stato membro di destinazione del rimborso nonché le informazioni utilizzate per determinare l'origine del pagamento o la destinazione del rimborso. Devono inoltre essere conservate e trasmesse le informazioni relative a ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento e, se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente, le informazioni relative a tale circostanza.

L'articolo 2 del provvedimento in esame reca la **disciplina sanzionatoria** relativa alla violazione degli obblighi di conservazione e comunicazione delle norme introdotte (articoli 40-ter e 40-quater).

Il Governo nella Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che, dal momento che la legge di delegazione europea 2019-2020 non fornisce una base giuridica specifica per l'introduzione della disciplina sanzionatoria nell'ambito del decreto legislativo, il fondamento della disciplina sanzionatoria viene rinvenuto nell'articolo 32, comma 1, lett. d), della [legge n. 234 del 2012](#) in base al quale, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi.

La norma prevede un **trattamento sanzionatorio differenziato**: nel caso di violazione di un obbligo di conservazione, si applicano le sanzioni previste dall'[articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#) per la violazione di obblighi relativi alla contabilità, ovvero la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro.

Ove sia violato l'obbligo di comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo (previste per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari), ovvero la

sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4, recependo l'articolo 2 della direttiva (UE) 2020/284, prevede che le disposizioni dallo stesso introdotte si applichino ai servizi di pagamento prestati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Senato: Dossier n. 114

Camera: Atti del Governo n. 55

25 luglio 2023

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0035